



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL
CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
- VISTA** la Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;
- VISTA** la Direttiva 2014/33/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori (rifusione);
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 e s.m.i. *“Regolamento recante norme per l'attuazione della Direttiva 2014/33/UE, relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori, nonché per l'esercizio degli ascensori”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 134 del 10 giugno 1999;
- VISTO** l'articolo 4 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 *“Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.”*, recante disposizioni al fine di assicurare la pronta *“Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti”*;
- VISTO** il Decreto interministeriale 22 dicembre 2009 *“Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26 gennaio 2010;
- VISTO** il Decreto interministeriale 22 dicembre 2009 *“Designazione di Accredia quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato”*;
- VISTA** la Convenzione del 6 luglio 2022, e in particolare l'art. 3, secondo cui il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno rinnovato all'Organismo Nazionale Italiano di

Accreditamento - ACCREDIA - il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme tecniche armonizzate e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, compresa la direttiva 2014/33/UE sopra citata;

VISTA la Direttiva del Ministro del 13 dicembre 2017 recante disposizioni relative alla *"presentazione e documentazione relative alle istanze di autorizzazione e notifica degli Organismi di valutazione della conformità con riferimento alla normativa europea di prodotto di competenza esclusiva o primaria del Ministero dello Sviluppo Economico"*;

VISTO il Decreto Legge n. 173 dell'11 novembre 2022 "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri", convertito con modificazione dalla Legge 16 dicembre 2022, n. 204, con cui è stata modificata la denominazione del Ministero dello Sviluppo Economico in Ministero delle imprese e del made in Italy;

VISTO il decreto direttoriale del **31 maggio 2023** con il quale sono stati estesi (in applicazione del documento EA 2/17) sia il certificato n. **0005MS** in scadenza **7/11/2023** inserendo l'Allegato VII – Modulo H (Conformità basata sulla garanzia totale di quantità dei componenti di sicurezza per ascensori) che il certificato n. **0063ISP** in scadenza **22/02/2027** inserendo l'Allegato V (Esame finale degli ascensori), per lo svolgimento delle attività di certificazione CE, ai sensi della Direttiva 2014/33/UE a favore della **I.M.Q. S.p.A.**, con sede legale in Via Marco Fabio Quintiliano, 43 - 20138 Milano (MI);

ACQUISITA la Delibera del 29 settembre 2023 (DC2023UTL058), del Comitato Settoriale di Accreditamento AR operante presso Accredia, Prot. DGMCTCNT 0299534 del 2 ottobre 2023, con la quale viene rinnovato l'accreditamento nel certificato di accreditamento n. **0005MS** con scadenza il **16/12/2027** a favore della società **I.M.Q. S.p.A.**, per lo svolgimento delle attività, ai sensi Direttiva 2014/33/UE;

ACQUISITA, inoltre la comunicazione del 15 ottobre 2023 Prot DGMCTCNT n. 0313825 del 16/10/2023, con la quale Accredia ha comunicato la rettifica della data di scadenza del certificato di accreditamento n. **0005MS** in scadenza il **7 novembre 2023**, a favore della società **I.M.Q. S.p.A.**, con riferimento alla Direttiva ascensori 2014/33/UE - indicando la corretta data di scadenza e non il **16/12/2027**;

ACQUISITA l'istanza Prot. n. 0303518 del 5 ottobre 2023 con la quale l'Organismo **I.M.Q. S.p.A.** ha chiesto il rinnovo dell'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di certificazione, ai sensi della Direttiva 2014/33/UE citata;

VALUTATA la conformità dell'istanza alle disposizioni di cui all'art. 2 della Direttiva del Ministro;

VALUTATA altresì completezza e rispondenza della documentazione allegata all'istanza alle prescrizioni di cui all'art. 5 della Direttiva del Ministro;

ACQUISITE agli atti, le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con le quali, i soggetti di cui all'art. 85 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 dichiarano la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui

all'art. 67 dello stesso Decreto Legislativo e fatti salvi gli esiti della consultazione della Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (BDNA);

VISTA la Legge 6 febbraio 1996, n. 52, “*Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994*” e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l’art. 47, commi 2 e 4 secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all’autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione e ai successivi controlli sono a carico degli organismi istanti;

VISTO l’art. 30, comma 4 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, che stabilisce che gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell’attuazione delle disposizioni dell’Unione europea, sono a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso;

VISTO il Decreto interministeriale del 28 gennaio 2022 di individuazione delle tariffe da corrispondere al Ministro dello Sviluppo Economico e al il Ministro del lavoro e delle politiche sociali da parte degli Organismi di certificazione della conformità per la Direttiva macchine 2006/42/CE, per il Regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) e per la Direttiva ascensori 2014/33/UE;

VISTO che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2023, registrato dalla Corte dei Conti in data 04/05/2023 al n. 572, il dott. Gianfrancesco Romeo è stato nominato Direttore generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica, con decorrenza dall’11 aprile 2023;

ACCERTATO l’avvenuto pagamento in data 5 ottobre 2023, relativo alla tariffa dovuta al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del citato decreto;

ACCERTATO l’avvenuto pagamento in data 5 ottobre 2023, relativo alla tariffa dovuta al Ministero del lavoro, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del citato decreto;

SENTITO il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in ottemperanza al disposto di cui all’articolo 9, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162

DECRETA

Art.1

1. Ai sensi dell’art. 5 della Direttiva del Ministro del 13 dicembre 2017, la società **I.M.Q. S.p.A.** (P.I. 12898410159), con sede legale e operativa in Via Marco Fabio Quintiliano, 43 - 20138 Milano (MI), è **autorizzata** ad effettuare l’attività di certificazione, ai sensi della Direttiva 2014/33/UE e del D.P.R. n. 162/99 e s.m.i. “*Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 2014/33/UE, relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori, nonché per*

l'esercizio degli ascensori", per i seguenti prodotti, allegati e moduli di valutazione della conformità:

- **Schema MS a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1:2015** certificato n. **0005MS** con scadenza **07/11/2027**
- Certificazione di sistemi di gestione per la qualità
- Allegato VII – Modulo H (Conformità basata sulla garanzia totale di qualità dei componenti di sicurezza per ascensori)
- **Schema PRD a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012** certificato n. **0005PRD** con **scadenza 9/03/2025:**

Prodotti: Ascensori e Componenti di Sicurezza per Ascensori:

1. Dispositivi di bloccaggio delle porte di piano.
2. Dispositivi paracadute di cui al punto 3.2 dell'allegato I che impediscono la caduta della cabina o movimenti incontrollati.
3. Dispositivi di limitazione di velocità eccessiva.
4. a) Ammortizzatori ad accumulazione di energia:
 - i) a caratteristica non lineare, o
 - ii) con smorzamento del movimento di ritorno.
- b) Ammortizzatori a dissipazione di energia.
5. Dispositivi di sicurezza su martinetti dei circuiti idraulici di potenza quando sono utilizzati come dispositivi paracadute.
6. Dispositivi elettrici di sicurezza con funzione di circuiti di sicurezza con componenti elettronici.

Moduli / Procedure di Valutazione di Conformità:

- Allegato IV, Parte A – Modulo B (Esame UE del tipo di componentidi sicurezza per ascensori)
- Allegato IV, Parte B – Modulo B (Esame UE del tipo degli ascensori)
- Allegato VI – Modulo E (Conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del prodotto dei componenti di sicurezza per ascensori)
- Allegato VIII – Modulo G (Conformità basata sulla verifica dell'unità per gli ascensori)
- Allegato IX – Modulo C2 (Conformità al tipo con controllo per campione dei componenti di sicurezza per ascensori)
- Allegato X – Modulo E (Conformità al tipo basata sulla

garanzia della qualità del prodotto per gli ascensori)

- Allegato XI – Modulo H1 (Conformità basata sulla garanzia totale di qualità più esame del progetto per gli ascensori)
- Allegato XII – Modulo D (Conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità della produzione degli ascensori)
- Certificazioni rilasciate ai sensi del comma 1, lettera a), del DPR 8/2015 (rif. “Impianti in Deroga”). Verifiche Periodiche e Straordinarie in conformità a quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del DPR 162/99 e s.m.i.
- **Schema ISP a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012** certificato n. **0063ISP** con scadenza **22/02/2027**

Prodotto: Ascensori Moduli / Procedure di Valutazione di Conformità:

Allegato V – (Esame finale degli ascensori)

2. L'Organismo è tenuto a svolgere l'attività di cui al precedente comma conformemente alle disposizioni contenute nell'articolo 32 della Direttiva 2014/33/UE.

Art. 2

1. La presente autorizzazione, relativa agli schemi di cui all'Art.1 comma 1 del presente decreto, decorre dalla data di notifica all'organismo del presente decreto ed è notificata alla Commissione Europea. L'autorizzazione ha le scadenze riportate di seguito:
 - Schema **MS** a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1.2015 certificato n. **0005MS** con scadenza **7 novembre 2027**.
 - Schema **PRD** a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 certificato n. **0005PRD** con scadenza **9 marzo 2025**.
 - Schema **ISP** a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 certificato n. **0063ISP** con scadenza **22 febbraio 2027**.
1. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (*New Approach Notified and Designated Organisations*) ha la stessa validità temporale di cui al comma 1

Art. 3

Il presente Decreto sostituisce integralmente il precedente emanato da questa Direzione Generale in data **31 maggio 2023**, con scadenza **9/03/2025**.

Art. 4

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, deve essere tempestivamente comunicata alla Divisione VII - Organismi notificati e sistemi di accreditamento, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica.

2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'Organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accreditamento deve essere tempestivamente comunicata ad Accredia.
3. L'Organismo mette a disposizione della predetta Divisione VII, finalizzato al controllo dell'attività svolta, un accesso telematico alla propria banca dati per l'acquisizione d'informazioni concernenti le certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate, riferite alla Direttiva di cui trattasi.

Art. 4

1. Qualora il Ministero dello sviluppo economico accerti o sia informato che un Organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui all'art. 24 della Direttiva 2014/33/UE, o non adempie i suoi obblighi, ovvero, riceva comunicazione della sospensione o ritiro del certificato di accreditamento, sospende o revoca l'autorizzazione e la relativa notifica.

Art. 6

1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato e consultabile sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico (www.mise.gov.it); sezione "*Mercato*", area "*Normativa tecnica*", voce "*Organismi di valutazione delle conformità*", accedendo "*Consulta la banca dati*".

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Gianfrancesco Romeo)